



S

74287-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni che istituisce presso il Ministero del Lavoro il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 concluso in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 09 aprile 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo;

*mej*



74287-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", convertito con modificazioni con Legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 9, commi 3-ter e 4, i quali dispongono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro con oneri a carico del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato ed integrato dal comma 5 dell'art. 9 della L. 236/1993;

VISTO l'accordo governativo, raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.03.2013, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Abruzzo € 5 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di stanziare euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo;



mej



74287-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 5 milioni alla Regione Abruzzo al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nei comuni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 09 aprile 2009.

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo Sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della L. 236/1993.



mev



74287-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 3

Le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a valere sulle medesime risorse, la quota di trattamenti di sostegno al reddito e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Abruzzo sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



ney



74287-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 02 LUG. 2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni

